

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

*Cura Pastorale dei fedeli orientali cattolici senza propria gerarchia,
Ecc.mo Mons. CYRIL VASIL'
Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali*

RELAZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. La normativa specifica del CCEO; 3. I canoni più significativi; 4. Successivi documenti della Sede Apostolica; 5. Il n. 49 dell'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi*; 6. I nn. 52-55 dell'Istruzione circa i migranti cattolici di rito orientale; 7. L'osservanza del proprio rito; 8. Promozione degli studi orientali tra il clero latino; Strutture pastorali per i migranti orientali cattolici; 10. Aspetto territoriale e personale delle parrocchie; 11. Sacra Liturgia e identità spirituale dei cattolici orientali.

1. Introduzione

I Paesi del cosiddetto Occidente, vengono negli ultimi decenni, sempre più coinvolti da fenomeni migratori di persone alla ricerca di un futuro migliore. Molte persone migrano con la speranza di vivere in maniera più dignitosa. C'è chi viene in cerca di un lavoro e di una casa, per stabilizzarsi, chi invece solo per un periodo temporaneo che gli permetta di migliorare la propria situazione economica nel paese d'origine. Altri invece si trovano costretti ad emigrare per motivi politici, guerre e persecuzioni. Tutto ciò costituisce un fenomeno nuovo, che da una situazione dell'emergenza migratoria temporanea porta alla costituzione della nuova realtà demografica e di conseguenza anche di quella ecclesiale.

Questa situazione pone davanti la Chiesa un'esigenza squisitamente pastorale, cioè il dovere di promuovere un'azione pastorale fedele e allo stesso tempo aperta a nuovi sviluppi anche per quanto riguarda le nostre stesse strutture pastorali, che dovranno essere atte a garantire la comunione tra Operatori pastorali specifici e la Gerarchia locale di accoglienza, la quale rimane l'istanza decisiva della sollecitudine ecclesiale verso i migranti.

2. La normativa specifica del CCEO

L'attuale Codice dei Canoni delle Chiese orientali (CCEO) che rappresenta quella relativa normativa specifica, che consente alla Chiesa cattolica di respirare già, in un certo senso, con due polmoni, contempla così la costituzione di Chiese *sui iuris* (CCEO cann. 27, 28 e 147), raccomanda la promozione e l'osservanza dei «riti delle Chiese orientali, quali patrimonio della Chiesa universale di Cristo» (can. 39; cfr. anche i cann. 40 e 41) e stabilisce una precisa normativa riguardante le leggi liturgiche e disciplinari (can. 150). Esso fa obbligo al Vescovo eparchiale ed anche diocesano latino di assistere anche i fedeli cristiani «di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa *sui iuris*, sia che abitino nel territorio della Eparchia sia che vi restino temporaneamente» (can. 192, §1) e di curare che i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, a lui affidati, «conservino il rito della propria Chiesa» (can. 193, §1), possibilmente grazie a «presbiteri e parroci della stessa Chiesa *sui iuris*» (can. 193, §2). Il Codice raccomanda infine che la parrocchia sia territoriale, senza escludere quelle personali, se richieste da particolari condizioni (cfr. can. 280, §1). Nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali si prevede anche l'esistenza dell'Esarcato, definito come «una porzione del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta in un territorio, o qualificata con altri criteri, è affidata alla cura pastorale dell'Esarca» (CCEO can. 311, §1).¹

3. I canoni più significativi

Citiamo adesso alcuni canoni più importanti.

Il punto di partenza per la situazione concreta degli orientali migrati in terre prive della struttura gerarchica della propria Chiesa *sui iuris* e dove non esiste una circoscrizione ecclesiastica di qualche Chiesa orientale *sui iuris* è l'affermazione che i fedeli orientali cattolici di qualsiasi Chiesa *sui iuris* orientale sono in questo caso affidati alle cure pastorali dei vescovi locali della Chiesa latina. Per questi gerarchi scaturisce da ciò un dovere descritto nel can. 192 §1 e nel can. 193.

Can. 192, §1. (cf. CIC83, can. 383 §1) *Nell'esercizio della sua funzione pastorale il Vescovo eparchiale si mostri sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa sui iuris, sia che abitino nel territorio della eparchia sia che vi restino temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire abbastanza della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.*

Can. 193, §1. *Il Vescovo eparchiale alla cui cura sono affidati dei fedeli cristiani di un'altra Chiesa sui iuris ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa.*

¹ Cf. EMCC, n. 26.

(= 383 §2) §2. *Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa sui iuris e fedeli cristiani, oppure anche mediante un Sincello costituito per la cura di questi fedeli cristiani.*

§3. *I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.*

Il CCEO infatti raccomanda la promozione del rispetto per i riti della Chiesa quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica,² e stabilisce una normativa precisa riguardo le leggi liturgiche e disciplinari.³

Obbliga il vescovo di assistere i fedeli *tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa sui iuris sia che abitino nel territorio della eparchia sia che vi restino temporaneamente, ed a curare che i fedeli di un'altra Chiesa sui iuris affidati alla cura pastorale cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l'autorità superiore della stessa Chiesa, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa. Per quanto riguarda la costituzione delle parrocchie, il CCEO raccomanda che la parrocchia sia territoriale, senza escludere quelle personali, se richieste da particolari condizioni (cfr. can. 280, §1).*

Can. 280. §1. *Di regola la parrocchia sia territoriale, tale cioè da abbracciare tutti i fedeli cristiani di un determinato territorio; se però, a giudizio del Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, risulti opportuno, vengano erette parrocchie personali, determinate in ragione della nazione, della lingua, dell'iscrizione dei fedeli cristiani a un'altra Chiesa sui iuris, anzi anche per altra ragione precisa.*

4. Successivi documenti della Sede Apostolica

Tale normativa oggi non viene elaborata solo da un Codice orientale, ma anche in successivi documenti della Sede Apostolica, che trattano gli argomenti connessi con questa problematica. Ciò avviene oggi con una maggiore consapevolezza e precisione sia terminologica che ecclesiologica.

Questa nuova coscienza e la corrispondente ricerca del miglior modo per affrontare un fenomeno migratorio, antico e sempre nuovo, hanno trovato la loro espressione anche nell'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi* (d'ora in poi solo EMCC) del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, approvata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 1° maggio 2004 e promulgata il 3 maggio 2004.

² Cf. CCEO can. 39; cfr. anche cann. 40-41.

³ Cf. can. 150.

Come ricorda l'Istruzione, «nella mobilità umana ora sono legioni pure i fedeli delle Chiese Cattoliche Orientali dall'Asia e dal Medio Oriente, dall'Europa centrale e orientale, che si dirigono verso i Paesi d'Occidente, si pone in modo evidente il problema anche della loro cura pastorale, sempre nell'ambito della responsabilità decisiva dell'Ordinario di luogo d'accoglienza. Vanno quindi considerate con urgenza le conseguenze pastorali e giuridiche della loro presenza, sempre più consistente, fuori dai tradizionali territori e dei contatti che si vanno realizzando a vari livelli, ufficiali o privati, individuali o collettivi, tra comunità e tra singoli suoi membri». ⁴

Nel passato, in vari documenti ecclesiastici, talvolta anche nei documenti della Santa Sede, capitava infatti che un lettore semplice, non "addetto ai lavori", doveva faticare per capire se un determinato testo fosse indirizzato esclusivamente alla Chiesa latina - numericamente maggioranza schiacciante dei fedeli cattolici - oppure intendeva descrivere e coinvolgere la realtà dell'intera Chiesa cattolica, percepita come *varietas Ecclesiarum*, cioè comprendendo anche i cattolici appartenenti alle diverse Chiese Orientali Cattoliche. Questi ultimi, pur essendo minoranza, rappresentano un segno importante, anzi, imprescindibile, della "cattolicità" della Chiesa. Causa di tale difficoltà fu spesso l'utilizzo indiscriminato della terminologia teologica e canonica latina, considerata "universale" e talvolta anche scarsa conoscenza generale della teologia e legislazione ecclesiastica orientale.

Già dal primo sguardo all'Istruzione EMCC si evince che questo documento è riuscito saggiamente ad evitare un simile increscioso inconveniente. L'intera impostazione dell'Istruzione presenta per un cattolico orientale un segno concreto ed eloquente dell'attenzione all'universalità della Chiesa cattolica. L'universalità infatti va concepita non come uniformità ma piuttosto come unione, *communio* fra i diversi, nel rispetto delle peculiarità di tutti e nella ricerca del bene di ognuno.

La Chiesa da tempo affronta il complesso fenomeno della migrazione degli orientali verso il cosiddetto "Occidente", creando per loro apposite strutture gerarchiche. Basti ricordare che mentre al momento della pubblicazione dell'ultimo *motu proprio* di Paolo VI, *Pastoralis Migrantum Cura* esistevano nel cosiddetto "Occidente" 17 Strutture Gerarchiche di tre Chiese Orientali Cattoliche (due metropoli, sei eparchie e sei esarcati ucraini, due eparchie rutene e infine un esarcato armeno),⁵ oggi vediamo la "diaspora" orientale di dieci Chiese Orientali Cattoliche organizzata in 51 circoscrizioni ecclesiastiche (sette eparchie maronite, una eparchia e un esarcato siro-cattolici, due eparchie, due esarcati e due ordinariati armeni, quattro eparchie caldee, due eparchie ed un esarcato siro-malabarese, una eparchia siro-malankarese, cinque eparchie e due esarcati melkiti, una eparchia romena, una eparchia slovacca, una metropoli e tre eparchie rutene, due metropoli, dieci eparchie, tre esarcati ucraini).⁶

⁴PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, 3 maggio 2004. EMCC, n. 25.

⁵ Cf. *Annuario Pontificio* 1969, 1317-1319.

⁶ Cf. *Annuario Pontificio* 2012, 1138-1141.

Nel caso di fedeli di alcune Chiese è difficile parlare di “diaspora in Occidente”, perché oramai la maggioranza di questi fedeli si trova in Occidente, mentre "l'Oriente" (in modo particolare il cosiddetto Medio Oriente, ossia Proche Orient) si svuota progressivamente dalla presenza di cristiani orientali in favore dell'espansione dell'Islam. Questa situazione, del tutto nuova, costituisce una sfida sia per l'ecclesiologia e per il diritto canonico che per gli stessi concetti di “Oriente” e “Occidente” come categorie territoriali e ecclesiologiche. Come assicurare la conservazione di questa arricchente varietà ecclesiale nell'epoca della unificazione e globalizzazione? A questi interrogativi cerca risposta già citata l'Istruzione EMCC che al riguardo degli orientali cattolici specifica alcune norme di base che possono essere utilizzate, insieme con la normativa diretta del CCEO.

5. Il n. 49 dell'Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi*

Nella sezione chiamata “Migranti cattolici” ai nn. 49-51 troviamo menzionati gli orientali, quando al n. 49 si afferma: «*In relazione ai migranti cattolici la Chiesa contempla una pastorale specifica, dettata dalla diversità di lingua, origine, cultura, etnia e tradizione, o da appartenenza ad una determinata Chiesa sui iuris, con proprio rito, che si frappongono spesso a un pieno e rapido inserimento dei migranti nelle parrocchie territoriali locali, o che sono da tener presenti in vista dell'erezione di Parrocchie o Gerarchia propria per i fedeli di determinate Chiese sui iuris. Ai tanti sradicamenti (dalla terra d'origine, dalla famiglia, dalla lingua, ecc.) a cui l'espatrio forzatamente sottopone, non si dovrebbe infatti aggiungere anche quello dal rito o dall'identità religiosa del migrante*».

Questo numero dell'Istruzione afferma un importante principio di diversificazione degli approcci che dovrebbero tenere i Vescovi latini, alla cura pastorale dei quali, si trovano affidati i nuovi migranti. Tale diversificazione viene in un qualche modo annunciata già al n. 38 dell'Istruzione che cita i precedenti documenti del Magistero delineando le scelte pastorali specifiche per l'accoglienza dei migranti, indicando:

- cura di un determinato gruppo etnico o rituale, tesa a promuovere un vero spirito cattolico (cfr. LG 13);

- necessità di salvaguardare universalità e unità che non può contrastare, al tempo stesso, con la pastorale specifica, la quale possibilmente affida i migranti a Presbiteri della loro lingua, della stessa Chiesa *sui iuris*, o a Presbiteri ad essi affini dal punto di vista linguistico-culturale (cfr. DPMC 11).

Ai sensi del citato n. 49 dell'Istruzione, mentre verso i migranti latini si presenta come obiettivo pastorale quello del loro «*un pieno e rapido inserimento dei migranti nelle parrocchie territoriali locali*», per i fedeli orientali la cura pastorale dovrebbe essere organizzata «*in vista dell'erezione di Parrocchie o Gerarchia propria per i fedeli di determinate Chiese sui iuris*».

Così si potrebbe dire che per un Vescovo latino – a cui vengono affidati i migranti cattolici orientali – il traguardo finale della sua cura verso gli orientali cattolici dovrebbe essere – paradossalmente ma allo stesso tempo logicamente – quello di aiutarli a «uscire

dalla sua cura pastorale», dando loro ogni aiuto possibile prima per organizzarsi nelle proprie parrocchie e infine perché un gruppo di queste parrocchie si costituisca in esarcato o in eparchia della rispettiva Chiesa *sui iuris* orientale, con Gerarca proprio.

In questo indirizzo generale dell'Istruzione vediamo un radicale cambiamento a confronto dell'atteggiamento che circa un secolo fa – all'epoca della grande migrazione verso il "Nuovo Mondo" – teneva la gerarchia latina in USA verso gli emigrati orientali. Infatti a questi orientali, si suggeriva di passare alla Chiesa latina per il loro migliore inserimento culturale e religioso nella nuova patria.

La migrazione degli orientali in America all'epoca colse la gerarchia latina locale, e in una certa misura anche la Santa Sede, del tutto impreparata ad affrontare tale flusso migratorio e a comprenderne le sue peculiarità sociali ed ecclesiali. L'idea originale di conglobare tutti i cattolici sotto l'unica giurisdizione – ovviamente latina – trovava il suo appoggio sia nella diffusa mentalità della *prestantia ritus latini*, sia nella sottovalutazione delle peculiari caratteristiche degli orientali. Nella corrispondenza dei vescovi latini di America con la *Propaganda fide* troviamo spesso le espressioni: «*omnes, quot sunt Ruteni immigrati, ad ritum latinum amplectendum adducendos esse*» - «*Omnes in hoc convenerunt, alium ritum in Americam in- vectum generatim loquendo magis nocere quam rei ecclesiasticae prodesse*».⁷

6. I nn. 52-55 dell'Istruzione circa i migranti cattolici di rito orientale

N. 52. «*I migranti cattolici di rito orientale, oggi sempre più numerosi, meritano una particolare attenzione pastorale. Ricordiamo anzitutto, a loro riguardo, l'obbligo giuridico di osservare dovunque – quando sia possibile – il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare (cfr. CCEO can. 28, §1; EEU 118 e PaG 72)*».

Come vediamo, anche in EMCC cattolici orientali vengono spesso identificati con il rito, chiamandoli i fedeli di rito orientale, di rito ucraino, di rito romeno, di rito maronita ecc. Tale identificazione deve tenere conto di alcune precisazioni. Il rito è una espressione esteriore di una realtà ecclesiologicala più complessa.⁸ Già prima del concilio di Firenze gli autori riscontrano nei documenti pontifici più di trenta significati del termine *ritus*. Nei testi del concilio di Firenze *ritus* è spesso sostituito con alcuni sinonimi come *mos*, *consuetudo*, e con l'espressione "*natio*" utilizzata per indicare una chiesa orientale.⁹

Una certa polivalenza terminologica possiamo riscontrarla nella legislazione orientale pre-conciliare e nei testi del Vaticano II, per esempio nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* (OE).

Nei canoni di *Postquam Apostolicis Litteris* e *Cleri Sanctitati* la parola *ritus* viene utilizzata sia per indicare il *modo di vivere la fede* sotto tutti gli aspetti: liturgia, disciplina

⁷ Cf. Ireland - CPF, 17.III.1888, Scritture riferite nei Congressi Generali (1884-1892) 1540, Archivio della Congregazione Propaganda Fide.

⁸ Cf. l'articolo di I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 263-277.

⁹ Cf. I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 263.

ecclesiastica, patrimonio spirituale, sia per indicare determinate *comunità ecclesiastiche riconosciute come persone giuridiche*, cioè concrete Chiese orientali che si caratterizzano attraverso la loro appartenenza ad un determinato rito liturgico.

La Commissione preparatoria per il Decreto *Orientalium Ecclesiarum* intendeva applicare il termine *ritus* “*sensu stricto ... ad res liturgicas*”.¹⁰

Ritus – secondo l’art. 3 del OE – è il modo di vivere la fede sotto tutti gli aspetti: liturgia, disciplina ecclesiastica, patrimonio spirituale.

Ritus – secondo l’art. 2 del OE – indica la Chiesa particolare orientale cui una persona appartiene. Il termine “*chiesa particolare*” va qui inteso non nel senso di *Christus Dominus* cap. 2 dove viene così intitolata la diocesi, ma nel senso di *Lumen Gentium* n. 23 dove viene così indicato un gruppo di diocesi, cioè *una Chiesa orientale*.

Dopo secoli di identificazione di termine *Ecclesia* con *ritus*, nel 1975 P. Žužek – pur sostenendo che i due termini sono equivalenti – precisava che dal Concilio Vaticano II si tende ad usare *al posto di “Riti Orientali”* l’espressione “*Chiese orientali*”, e che esiste una forte tendenza all’eliminazione del secondo termine (*ritus*), per riservarlo ad altri usi più rispondenti al significato originale latino: *mos, consuetudo, caeremonia liturgica*.¹¹

Di conseguenza “*anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris*” (CCEO can. 38); anzi, l’usanza, pur a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di un’altra Chiesa sui iuris, non comporta l’iscrizione alla medesima (CIC can. 112, §2). Vi è, infatti, divieto di “*cambiare rito senza il consenso della Sede Apostolica*” (CCEO can. 32 e CIC can. 112, §1).

Il testo del EMCC che abbiamo citato, pur corretto nel suo contenuto, non cita i canoni dei codici in forma esatta. Infatti, in nessuna delle due norme legislative viene utilizzato il termine *cambiare rito*, ma, nel CCEO can. 32 si dice che «nessuno può passare validamente a un’altra Chiesa sui iuris senza il consenso della Sede Apostolica» mentre nel CIC can. 112 §1 si parla di passaggio ad una «*altra chiesa rituale sui iuris*». Indicando “*un’altra*” Chiesa rituale sui iuris, implicitamente si evince che la chiesa latina rappresenta pure una “*Chiesa rituale sui iuris*”.

Tale precisazione non cambia però la sostanza della prescrizione. I fedeli orientali che partecipano regolarmente, per qualsiasi lasso di tempo ai sacramenti nella Chiesa latina, non diventano membri della Chiesa latina, ma mantengono sempre l’appartenenza alla Chiesa sui iuris propria.

I figli degli orientali, o i figli nati da un matrimonio fra un uomo orientale cattolico e la donna latina, pur essendo battezzati nella Chiesa latina, non diventano automaticamente attraverso il battesimo membri della Chiesa latina ma vengono ascritti alla Chiesa sui iuris del padre. Un’unica eccezione può rappresentare la situazione, contemplata nel CCEO can.

¹⁰ Cf I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 271, citando da W. BASSET, *The Determination of Rite*, Roma 1967, 12.

¹¹ Cf. I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un rito orientale?*, in *Seminarium* 27 (1975) 2, 273.

29 §1 quando entrambi i genitori, padre orientale e madre latina, chiedano, in occasione del battesimo che il figlio sia iscritto alla Chiesa della madre, cioè alla Chiesa latina.

I migranti cattolici orientali, poi, fermo restando il diritto e il dovere di osservare il proprio rito, hanno pure il diritto di partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa sui iuris, quindi anche della Chiesa Latina, secondo le prescrizioni dei libri liturgici (cfr. CCEO can. 403, §1).

7. L'osservanza del proprio rito

L'osservanza del proprio rito viene definita come il diritto e dovere del fedele. Ciò significa che il fedele ha il diritto di domandare un aiuto all'autorità della Chiesa chiedendo che vengano create le condizioni perché possa osservare il proprio rito. Viceversa, l'autorità ecclesiastica ha il dovere di ricordare al fedele il suo obbligo di osservare il proprio rito nel caso che lui stesso fosse negligente in questo campo. Ciò non significa esclusione del fedele orientale dalla partecipazione alla vita liturgica nella Chiesa latina, ma consapevolezza, che tale partecipazione deve essere considerata in qualche modo come una eccezione alla regola.

Un esempio della possibilità dell'osservanza del rito la troviamo nella particolare normativa del CCEO can. 678. Parlando della lecita amministrazione del sacramento del battesimo, il canone ricorda che a nessuno è lecito amministrare il battesimo nel territorio altrui senza la debita licenza; però questa licenza non può essere rifiutata dal parroco di una diversa Chiesa *sui iuris* a un sacerdote della Chiesa *sui iuris* alla quale il battezzando deve essere iscritto. In concreto, per esempio, se un padre ucraino, in occasione del battesimo del proprio figlio, trova un sacerdote ucraino, diciamo anche di passaggio, il parroco latino, a questo sacerdote non può negare la licenza di conferire i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Se poi il battesimo avviene insieme con il sacramento del santo *myron*, cioè la cresima e con l'Eucaristia – come si dovrebbe fare secondo il rito bizantino – il parroco deve ciò debitamente segnalare nel libro parrocchiale dei battesimi. Tale registrazione è importante, perché nel futuro non venga un'altra volta celebrata la cresima del bambino, che forse crescerà in questa parrocchia latina.

8. Promozione degli studi orientali tra il clero latino

La Gerarchia deve curare inoltre che coloro i quali hanno relazioni frequenti con fedeli di altro rito lo conoscano e venerino (cfr. CCEO can. 41) e vigilerà affinché nessuno si senta limitato nella sua libertà a motivo della lingua o del rito (cfr. CCEO can. 588).

L'interesse di un sacerdote, parroco o vescovo latino per il rito orientale, non deve essere considerata un *hobby* personale, ma l'adempimento del preciso dovere, specialmente nel caso che tale chierico per ragioni del suo ufficio tiene frequenti contatti con i fedeli orientali.

Questo invito non giunge nuovo, anzi, riecheggia nella Chiesa da più di 87 anni. Infatti già il Papa Pio XI, affidando alla Compagnia di Gesù il Pontificio Istituto Orientale, fondato

nel 1917 con la sua Lettera Enciclica *Rerum Orientalium* sulla promozione degli Studi Orientali (8.08.1928), incoraggiava tutti a mandarci gli studenti:

«... mentre grandemente encomiamo quegli Ordinari, Vescovi e Superiori delle famiglie religiose che, assecondando volonterosamente i Nostri desideri, hanno inviato a Roma, dalla più varia diversità di nazioni e di paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, alcuni loro sacerdoti perché fossero istruiti nelle cose orientali; e mentre esortiamo anche i Superiori delle altre istituzioni più diffuse nel mondo di seguire sì bell'esempio, non trascurando di inviare, per formarli alle scuole di questo Nostro Istituto Orientale, quegli alunni che trovino a tali studi più atti e più propensi, lasciateci, Venerabili Fratelli, richiamarvi alla memoria l'argomento da Noi trattato, non è molto, con una certa larghezza, nell'Enciclica "*Mortalium animos*". ... Perciò, non dovendosi trascurar nulla di quanto può giovare al desiderato ritorno di sì cospicua parte del gregge di Cristo all'unione con la sua vera Chiesa, o a favorire maggiormente la carità verso coloro che, diversi nei riti, aderiscono però intimamente con la mente e col cuore alla Chiesa Romana e al Vicario di Cristo, *caldamente esortiamo e scongiuriamo voi, Venerabili Fratelli, a voler ciascuno scegliere almeno uno dei vostri sacerdoti, il quale, ben Istruito nelle questioni orientali, sia in grado di ammaestrare in esse gli alunni del Seminario*».

Le esortazioni e gli scongiuri di Pio XI ai venerabili vescovi, di voler provvedere ogni diocesi di almeno un esperto nelle materie orientali, in modo da poter preparare seminaristi nella conoscenza e nella sensibilità verso le cose orientali, riecheggiano oggi con ancora maggiore urgenza e insistenza. In seguito a questo invito ci furono al Pontificio Istituto Orientale vari studenti e professori venuti dalla Spagna: nomi come Matteos, Arranz, Gordillo e Pujol sono iscritti nella sua storia con lettere ornate diventando mastri nelle cose orientali, stimati e riconosciuti come autorità dagli orientali stessi. Negli ultimi decenni invece vediamo un notevole affievolimento dell'interesse del clero latino per gli studi orientali. Ciò avviene paradossalmente proprio nel periodo, quando l'Oriente bussava alle porte d'Occidente attraverso le onde migratorie che ci pongono numerosi quesiti pastorali ed ecclesiologici. In questo campo, il bene della Chiesa richiederebbe un radicale cambio di rotta, che porterebbe un numero sufficiente di latini ad un maggiore interesse verso le Chiese orientali.

Ovviamente, in primo luogo deve in questo senso sforzarsi ogni operatore pastorale delle migrazioni che secondo il n. 78 *Erga migrantes caritas Christi* (=EMCC) ha come suo compito «la tutela dell'identità etnica, culturale, linguistica e rituale del migrante, essendo per lui impensabile un'azione pastorale efficace che non rispetti e valorizzi il patrimonio culturale dei migranti, che deve naturalmente entrare in dialogo con la Chiesa e la cultura locale per rispondere alle nuove esigenze».

9. Strutture pastorali per i migranti orientali cattolici

L'EMCC n. 91 prospetta la creazione di diverse strutture pastorali per i migranti orientali cattolici, oltre alla *missio cum cura animarum*: parrocchia personale etnico-linguistica o

rituale; parrocchia locale con missione etnico-linguistica o rituale; servizio pastorale etnico-linguistico a livello zonale.

Tenendo presente il decreto CD 23 e 27, il can. 193 §2 stabilisce che se il Vescovo eparchiale ha nella sua eparchia fedeli appartenenti ad un'altra Chiesa *sui iuris*, deve provvedere alle loro necessità spirituali, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa *sui iuris*, oppure anche mediante un Sincello (Vicario episcopale) costituito per la cura di questi fedeli cristiani.

È opportuno che il Vescovo prima di designare un presbitero come assistente, o parroco, o addirittura come Sincello per i fedeli orientali, si ponga in contatto sia con la Congregazione per le Chiese Orientali sia con la Gerarchia propria di questi fedeli, o anche chiedere a questa Gerarchia di presentargli un candidato. Resta integra la libertà del Vescovo di percorrere altre vie, come l'affidamento dell'incarico a un presbitero della propria eparchia o comunque ivi dimorante legittimamente, anche di altra tradizione rituale ed appartenenza ecclesiale, come è previsto dal can. 247 §4, il quale, in questo caso dovrà munirsi dell'indulto di biritualismo rilasciato dalla Sede Apostolica (Congregazione per le Chiese Orientali). L'indulto autorizza il presbitero (o il diacono) di una Chiesa *sui iuris* il quale ne abbia fatto richiesta, ad uniformarsi nelle celebrazioni ed altre osservanze liturgiche al patrimonio di un'altra Chiesa *sui iuris*.

La cura pastorale dei fedeli orientali è un'esigenza che scaturisce, secondo il can. 17, dal diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le legittime prescrizioni del proprio rito (obbligando l'autorità a costituire strutture pastorali dei vari riti laddove ci sia il sufficiente numero di persone di questo rito; cfr. GE 2; LG 37; OE 2, 3, 5; PO 9; SC 4, 19; UR 4), nonché la conoscenza stessa del proprio patrimonio liturgico, spirituale, disciplinare, teologico (cfr. can. 405 CCEO) e di vivere secondo la propria spiritualità: questo è un diritto personale che va senz'altro garantito ai fedeli sia che si trovino in terra propria sia in diaspora. Riconoscere questo diritto significa riconoscere e tutelare l'azione dello Spirito Santo che arricchisce la Chiesa con sempre nuovi doni per il bene di tutti.

L'assistenza ai fedeli cattolici orientali è oggetto anche di altri canoni che trattano direttamente dei Sincelli e dei parroci. Il can. 246 stabilisce: «Ogniqualevolta lo richiede il buon governo dell'eparchia, possono essere costituiti uno o più Sincelli, i quali cioè per il diritto stesso hanno la medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello (Vicario Generale) relativamente a una determinata parte dell'eparchia o in un determinato genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli cristiani ascritti a un'altra Chiesa *sui iuris* o di un determinato raggruppamento di persone».

Su questa materia è importante il can. 916 §5: «Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica».

Si tratta ovviamente di fedeli orientali che si trovano fuori del territorio della Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore). Perciò nel caso di fedeli orientali dimoranti in un territorio dove manca la propria gerarchia, se il Vescovo con giurisdizione è unico, il caso si risolve senza alcun problema, cioè essi avranno come loro proprio Gerarca, il Gerarca del luogo. Se ci fossero invece più Vescovi con giurisdizione in quel luogo, e nessuno di loro appartiene alla medesima Chiesa *sui iuris* dei suddetti fedeli, è da considerare come Gerarca proprio colui che abbia designato la Sede Apostolica, oppure se si tratta di fedeli appartenenti ad una Chiesa patriarcale (o arcivescovile maggiore), il Patriarca (o l'Arcivescovo maggiore) può procedere egli stesso alla designazione, con l'assenso della Sede Apostolica; il Metropolita, capo di una Chiesa *sui iuris*, al contrario, non può designare il Gerarca responsabile, ma è competenza esclusiva della Sede Apostolica. La facoltà data ai Patriarchi non va intesa nel senso di una potestà sopra le eparchie di un'altra Chiesa *sui iuris*, ma attuazione del loro *ius vigilantiae* che si estende anche al di fuori dei confini del territorio della loro Chiesa.

Quando i fedeli orientali affidati a norma del diritto alle cure di un Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris* appartengono a una Chiesa patriarcale, sia il Patriarca sia il Gerarca devono tenere presente il can. 148:

«§1. È diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica. §2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina. §3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie».

Anche EMCC recepisce tale normativa al n. 53. Il Concilio Ecumenico Vaticano II (CD 23) in effetti stabilisce che: *«Dove si trovano fedeli di diverso Rito, il Vescovo deve provvedere alle loro necessità, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso Rito; sia per mezzo di un Vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso come Ordinario di diversi Riti».* Inoltre *«il Vescovo può costituire uno o più Vicari Episcopali che, in forza del diritto ... nei riguardi dei fedeli di un determinato Rito, godono dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al Vicario Generale»* (CD 27).

La normativa conciliare, applicata nell'Istruzione EMCC, prevede quattro gradi o quattro forme attraverso le quali il vescovo latino può adempiere il suo dovere nei confronti di cattolici orientali affidati alle sue cure pastorali:

- assicurazione della presenza dei sacerdoti del medesimo rito
- costituzione delle parrocchie rituali
- nomina del vicario episcopale
- costituzione di un vicario con il carattere episcopale.

Nel caso che in un determinato paese venga costituito un ordinariato per i fedeli orientali cattolici privi della Gerarchia propria, l'Ordinario può costituire uno o più vicari, anche per un gruppo di fedeli appartenenti ad una concreta Chiesa orientale *sui iuris*. Tali vicari avranno le stesse facoltà che i Vicari Generali.

«54. Conformemente al dettato conciliare, il CIC (can. 383, §2) stabilisce quindi che se il Vescovo diocesano "ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale". Questi, a norma del can. 476 del CIC, "ha la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale ... spetta al Vicario generale" anche in rapporto ai fedeli di un determinato rito. Il CIC, dopo aver enunciato il principio della territorialità della Parrocchia, stabilisce infatti che, "dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito" (can. 518)».

10. Aspetto territoriale e personale delle parrocchie

La combinazione dell'aspetto territoriale e personale caratterizza le parrocchie fondate per i membri di una determinata Chiesa *sui iuris*. Il loro territorio può estendersi anche a più parrocchie, o addirittura a più diocesi latine, perché si può ragionevolmente supporre che deve raccogliere la popolazione distribuita inegualmente su un territorio più vasto.

«55. Qualora così si proceda, tali Parrocchie faranno giuridicamente parte integrante della Diocesi latina, e i Parroci del medesimo rito saranno membri del Presbiterio diocesano del Vescovo latino. È da notare, tuttavia, che sebbene i fedeli, nell'ipotesi prevista dai suddetti canoni, si trovino nell'ambito della giurisdizione del Vescovo latino, è opportuno che questi, prima di istituire Parrocchie personali o designare un Presbitero come assistente o parroco, o addirittura Vicario episcopale, entri in dialogo sia con la Congregazione per le Chiese Orientali, sia con la rispettiva Gerarchia, e in particolare con il Patriarca».

Infatti, i capi delle Chiese orientali cattoliche hanno il dovere di mettersi in contatto con i rispettivi vescovi latini alle cure dei quali sono stati affidati fedeli orientali proprio per fornire i sacerdoti, missionari e tutti gli altri mezzi necessari per la cura pastorale di questi fedeli.

«Varrà qui ricordare infatti che il CCEO (can. 193, §3) prevede, quando i Vescovi eparchiali "costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali", che essi "prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentano, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica"[54]. Sebbene nel CIC manchi una espressa disposizione a questo proposito, per analogia essa dovrebbe però valere anche per i Vescovi diocesani latini».

Peraltro, specialmente quando i gruppi di migranti sono numerosi, le Chiese di loro provenienza hanno la responsabilità di cooperare con le Chiese di arrivo per facilitare una effettiva e adatta assistenza pastorale.

11. Sacra Liturgia e identità spirituale dei cattolici orientali

La Sacra Liturgia celebrata nel rito della propria Chiesa *sui iuris*, infatti, è importante perché salvaguarda l'identità spirituale dei migranti cattolici d'Oriente, come del resto l'uso delle loro lingue nelle sacre funzioni religiose.¹²

La necessità di salvaguardare l'identità spirituale dei cattolici orientali richiede talvolta anche una maggiore sensibilità da parte della gerarchia e degli operatori pastorali della Chiesa latina in occasione della celebrazione di alcuni sacramenti.

La mirabile *varietas Ecclesiarum*, risultato di lungo sviluppo storico, culturale, spirituale e disciplinare, costituisce un tesoro della Chiesa, «*regina in vestitu deaurato circumdata varietate*»¹³ che attende lo sposo con fedeltà e pazienza di vergine saggia, fornita di abbondante riserva d'olio perché la luce della lampada possa illuminare tutte le genti nella lunga notte dell'attesa dello Sposo. La normativa canonica, grazie, e attraverso un adeguato approccio verso situazioni ecclesiali diverse, sia orientali che occidentali, mediante modifiche e diversificazioni di normativa giuridica, di direttive pastorali e per capacità di adattamento, si rivela uno strumento al servizio della Chiesa per facilitare tale cammino, per guidare l'intero Popolo di Dio sulla retta strada del Vangelo: tale è il suo scopo principale e il motivo della sua esistenza.

¹² EMCC 46.

¹³ Dal salmo 44, citato anche da Leone XIII nell'introduzione della sua Lettera apost. *Orientalium Dignitas* del 30 novembre 1894.